

COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del Registro – CONTENZIOSO COMUNE DI VILLALBA/ BULGARELLA LORENZO. RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL T.U.E.L.DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 1061/13 DEL 10 MAGGIO 2013 RESA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI PALERMO.

Data 29/04/2014

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19,00, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 1991 del 24 aprile 2014 del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica e in sessione straordinaria. Presiede l'adunanza l'Ing. Salvatore Bordenga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	BORDENGA SALVATORE	Presidente	X	
2	LERCARA FILIPPO	Vice Presidente	X	
3	ALESSI ENZO	Consigliere		X
4	RICOTTONE SALVATORE	Consigliere	X	
5	SCARLATA GASPARE	Consigliere	X	
6	PLUMERI MARCELLO	Consigliere	X	
7	TATANO GIUSEPPE	Consigliere		X
8	COSTANZA GIUSEPPE	Consigliere	X	
9	FERRERI VINCENZO FABIO	Consigliere	X	
10	SAIA ALESSIA	Consigliere	X	
11	FAVATA GIUSEPPE	Consigliere	X	
12	SCARLATA MICHELINO	Consigliere	X	

Assegnati n. 12

In carica n. 12

Assenti 02

Presenti 10

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale: Dott.ssa Concettina Nicosia. Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco, Geom. Plumeri Alessandro, il Vicesindaco Plumeri Calogero e gli Assessori Territo Concetta e Tramontana Giuseppe. Per gli Uffici è presenti il rag. Giuseppe Plumeri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

-in continuazione di seduta di prosecuzione-

Il **Presidente del Consiglio**, dott. ing. Salvatore Bordenga, passa alla trattazione dell'argomento posto al punto n. 4 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "Contenzioso Comune di Villalba/Bulgarella Lorenzo. Riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1061/13 del 10 maggio 2013 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo". Invita il Segretario Comunale, in funzione di Responsabile dell'Area Amministrativa, ad illustrare la proposta di deliberazione in esame.

Il **Segretario Comunale**, Dott.ssa Concettina Nicosia, illustra la proposta di deliberazione e dà, altresì, lettura del parere reso dal Revisore dei Conti, Dott. Massimo Bellomo.

Il **Consigliere Scarlata M.**, chiesta ed ottenuta la parola, dà atto che il debito fuori bilancio di cui si discute è portato da una sentenza che è stata emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo nell'aprile 2013 e depositata in cancelleria nel maggio 2013. Fa rilevare che la sentenza è stata notificata all'ente nel luglio 2013, mentre la proposta di deliberazione avente ad oggetto il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da tale decisione è stata inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale solo ad aprile 2014. Lamenta un forte ritardo nell'istruttoria della pratica da parte degli Uffici, considerato per di più che il Dott. Bulgarella si è detto disponibile ad accettare il pagamento della somma di circa € 8.000,00, solo se effettuato entro il 30 aprile 2014.

Il **Segretario Comunale**, chiesta ed ottenuta la parola per fornire delle delucidazioni in ordine alle osservazioni evidenziate dal Consigliere Scarlata M., fa presente che l'istruttoria della pratica ha richiesto particolari approfondimenti e ricerche, considerato che il contenzioso in esame verteva su emolumenti vantati dal Segretario Comunale Dott. Lorenzo Bulgarella per prestazioni rese in favore dell'ente locale alla fine degli anni '80 - inizio degli anni '90 e che il Tribunale Amministrativo Regionale ha condannato l'ente al pagamento degli emolumenti, previa la loro quantificazione. Evidenzia, altresì, che se è vero che la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale è stata notificata all'ente nel luglio 2013, la stessa è divenuta definitiva solo alla fine dell'anno 2013, considerata la sospensione per ferie giudiziarie del decorso dei termini per l'impugnazione della stessa. A tal riguardo fa rilevare, oltretutto, che per la quantificazione delle somme si è preferito attendere il passaggio in giudicato della sentenza, considerato che il ricorrente avrebbe potuto richiedere la correzione della sentenza con riguardo alla parte della decisione nella quale il giudice, pur dichiarando di accogliere il ricorso, condannava l'ente al pagamento di 32 ore di straordinario, anziché delle 32 più 90 ore richieste dal Dott. Lorenzo Bulgarella. Sottolinea, altresì, che nella quantificazione degli emolumenti da corrispondere alla controparte, il calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria è stato effettuato individuando quale termine finale la data di deposito in cancelleria della sentenza e che il ricorrente si è reso disponibile ad accettare il pagamento, a tacitazione di ogni sua pretesa, rinunciando altresì alle spese dell'intraprendendo giudizio di ottemperanza, se effettuato entro il 30 aprile 2014. Con riferimento a tale termine, rende edotta l'assemblea come lo stesso sia stato imposto dal Dott. Bulgarella, per la prima volta, con la nota dell'1 aprile 2014 nella quale dichiarava di accettare la quantificazione delle somme effettuate dall'Ufficio e comunicategli con la nota a firma del Sindaco e del Segretario Comunale il 25 marzo 2014. Fa presente, infine, che ai fini di una sollecita e tempestiva definizione della vicenda è opportuno che il Consiglio Comunale approvi la immediata esecutività della proposta di deliberazione in esame.

Escono i Consiglieri Ferreri, Costanza, Saia, Lercara. Presenti 6.

Il **Sindaco**, chiesta ed ottenuta la parola, ribadisce che solo a seguito della nota dell'1 aprile 2014 con la quale il Dott. Lorenzo Bulgarella manifestava la propria volontà adesiva con riguardo alla

quantificazione delle somme così come effettuata dall'ente locale, egli poneva il termine del 30 aprile 2014 per l'effettuazione del pagamento, dichiarandosi solo in tale ipotesi disponibile a rinunciare agli emolumenti dovuti per le 90 ore di straordinario e alle spese del giudizio di ottemperanza. A seguito di tale comunicazione, l'Ufficio procedeva a predisporre tempestivamente la proposta di deliberazione che veniva trasmessa in data 11 aprile 2014 al Revisore dei Conti che rendeva il suo parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in data 22 aprile 2014. Evidenza che non appena tale parere veniva comunicato dal Revisore dei Conti, veniva convocata la Conferenza dei Capigruppo e immediatamente dopo il Consiglio Comunale.

Il Consigliere Scarlata M., chiesta ed ottenuta la parola, chiede se, per il debito fuori bilancio di cui si discute, vi sia la necessaria copertura finanziaria, dato atto che il bilancio per l'anno 2014 non è ancora stato approvato e se vi siano ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere.

Il Segretario Comunale, chiesta ed ottenuta la parola per fornire delle delucidazioni in ordine alle osservazioni del Consigliere Scarlata M., evidenzia che la proposta di deliberazione risulta essere corredata del parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, nonché dell'attestazione della sussistenza della copertura finanziaria resa anch'essa dal Responsabile dell'Area Finanziaria, considerato che la somma necessaria al finanziamento del debito fuori bilancio di cui si discute risulta nel suo ammontare inferiore ad un dodicesimo dell'importo stanziato sull'intervento 1.01.02.08 - capitolo 300 "Finanziamento dei debiti fuori bilancio del bilancio" di previsione approvato per l'anno 2013.

Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola per fornire delle delucidazioni in ordine alle osservazioni del Consigliere Scarlata M., evidenzia che sussistono altre fattispecie di debiti fuori bilancio che verranno presto portate all'attenzione del Consiglio Comunale, seppure queste nel loro importo non risultano significative.

Il Consigliere Favata, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara di condividere le osservazioni effettuate dal Consigliere Scarlata M.. Rappresenta che, a suo parere, constatato che la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo in esame è stata notificata all'ente nel mese di luglio 2013, vi sia stato un ritardo nell'istruttoria della pratica da parte degli Uffici. Sottolinea che i debiti fuori bilancio devono essere trattati con priorità e che hanno la precedenza su tutto, soprattutto quelli che derivano da sentenza esecutiva e riconoscibili ai sensi della lettera a) dell'art. 194 del TUEL. Evidenzia, oltretutto a tal riguardo, che per i debiti fuori bilancio di tale categoria si dovrebbe tempestivamente procedere alla liquidazione, anche prescindendo dall'approvazione dell'atto deliberativo consiliare di riconoscimento, al fine di evitare aggravii di spese per l'ente.

Il Segretario Comunale, chiesta ed ottenuta la parola per fornire delle delucidazioni in ordine alle osservazioni del Consigliere Favata, evidenzia che nella fattispecie concreta il previo esame da parte del Consiglio Comunale della proposta di deliberazione avente ad oggetto il riconoscimento del debito fuori bilancio appare opportuno, considerato che il TAR ha condannato l'ente al pagamento degli emolumenti, previa la loro quantificazione. Evidenzia che a suo parere è necessario che il Consiglio Comunale approvando la proposta di deliberazione in esame manifesti la propria volontà adesiva con riguardo alla quantificazione effettuata dall'Ufficio, assicurando in ad ogni modo che gli interessi e la rivalutazione monetaria sono stati calcolati individuando quale termine finale la data di deposito della sentenza.

Il Consigliere Favata, chiesta ed ottenuta la parola, evidenzia altresì che il finanziamento del debito fuori bilancio può avvenire in vari modi, in dodicesimi o con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che tuttavia non è ancora certo e definito nel suo ammontare, a causa della mancata approvazione del rendiconto di gestione il cui termine scade tuttavia domani 30 aprile.

Rappresenta altresì che dall'attestazione di copertura finanziaria posta a corredo della proposta di deliberazione, risulta che lo stanziamento per il finanziamento del debito fuori bilancio di cui si discute dovrà essere previsto nel bilancio di previsione per l'anno 2014, atto anch'esso che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 aprile e che tuttavia non risulta ancora essere stato inserito all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. In ogni caso rappresenta che, a suo parere, lo stanziamento per il finanziamento del debito fuori bilancio di cui si discute avrebbe dovuto essere previsto nel bilancio di previsione relativo all'anno 2013 e che vi siano state delle carenze dal punto di vista procedurale da parte degli Uffici nell'istruttoria del procedimento in esame. Ribadisce che a suo parere non vi sia stata tempestività da parte degli Uffici nella predisposizione degli atti relativi al riconoscimento del debito fuori bilancio in esame, considerato che per la quantificazione è risultato necessario più di un anno.

Il Segretario Comunale, chiesta ed ottenuta la parola per fornire delle delucidazioni in ordine alle osservazioni del Consigliere Favata, ricorda che la sentenza del TAR è divenuta definitiva alla fine di novembre 2013, quando oramai lo schema del bilancio di previsione per l'anno 2013 risultava oramai approvato da parte della Giunta Comunale.

Esce il Consigliere Favata. Presenti 5.

Il Presidente del Consiglio, intervenendo nella qualità di Consigliere di Insieme per Villalba, afferma che, a suo parere, se si ha riguardo al contenuto della proposta di deliberazione e alla sequenza delle date, i tempi dell'istruttoria del procedimento sono stati rapidissimi. Evidenzia che solo ad aprile risulta essere stato concordemente definito tra le parti l'ammontare delle somme da corrispondere al Dott. Bulgarella. Fa presente che è con la nota dell'1 aprile 2014 che il Dott. Lorenzo Bulgarella ha proceduto a manifestare la propria volontà adesiva con riguardo alla quantificazione delle somme così come effettuata dall'ente locale. A seguito di tale comunicazione, l'Ufficio procedeva a predisporre tempestivamente la proposta di deliberazione che veniva trasmessa in data 11 aprile 2014 al Revisore dei Conti che rendeva il suo parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in data 22 aprile 2014. Evidenzia che non appena tale parere veniva comunicato dal Revisore dei Conti, egli era a convocare la Conferenza dei Capigruppo e immediatamente dopo il Consiglio Comunale. Ritiene, pertanto, che non vi sia nulla da eccepire all'Ufficio e che l'atto risulta completo in ogni sua parte e che, pertanto, vada approvato, dotandolo altresì di immediata eseguibilità al fine di evitare inutili aggravii per l'ente locale. Afferma che, alla luce delle considerazioni effettuate, non comprende il comportamento dei Consiglieri Comunali dei Gruppi di Opposizione Villalba Futura e Gruppo Autonomo che, presenti all'inizio della seduta, hanno invece abbandonato l'aula, dopo aver votato oltretutto il rinvio degli altri punti all'ordine del giorno. Ritiene che il comportamento dei Consiglieri Ferreri, Costanza, Saia, Favata e Lercara che hanno abbandonato l'aula sia un comportamento irresponsabile. Evidenzia che, così facendo, i Gruppi di Opposizione fanno sì che la proposta di deliberazione avente ad oggetto il riconoscimento del debito fuori bilancio venga approvata con i voti favorevoli dei soli Consiglieri di Insieme per Villalba e il voto contrario del solo Consigliere Scarlata M. presente in aula, ma impediscono che la deliberazione venga dotata della immediata eseguibilità, rendendo pertanto impossibile l'effettuazione del pagamento entro il 30 aprile 2014.

Rientra il Consigliere Favata. Presenti 6.

Il Consigliere Scarlata M., chiesta ed ottenuta la parola, dichiara di condividere i comportamenti degli altri Consiglieri Comunali dei Gruppi di Opposizione ed anzi evidenzia che tali comportamenti vogliono essere un ulteriore richiamo al Sindaco e al Presidente del Consiglio in merito alle modalità di conduzione dei lavori in Consiglio Comunale. Rappresenta che vi sono delle interrogazioni che sono state presentate dai Consiglieri di Opposizione nell'agosto 2013 che ad oggi

attendono ancora una risposta dal Sindaco. Alla luce del tempo trascorso, gli atti ispettivi stessi hanno perso di attualità e perdono di significato, altresì, le parole del Sindaco che oggi si è dichiarato disponibile a rispondere a tutte le interrogazioni presentate. Rileva, altresì, che è stata proposta ed approvato il rinvio della interrogazione sulla missione del Consigliere Tatano, considerato che questi non è presente in aula e che sarebbe opportuno che questi rendesse a sua voce le dovute spiegazioni al consesso consiliare. Infine dichiara di non condividere le affermazioni del Presidente del Consiglio sulla irresponsabilità dei comportamenti dei Consiglieri di Opposizione che reputa gratuite.

Il Presidente del Consiglio richiama formalmente il Consigliere Scarlata M. ad attenersi all'argomento inserito tra i punti all'ordine del giorno.

Il **Sindaco**, chiesta ed ottenuta la parola, evidenzia che all'interrogazione presentata dai Consiglieri di Opposizione ad agosto 2013 ha già risposto per iscritto a novembre 2013 e che se la trattazione della stessa, come delle altre pendenti, non è ancora avvenuta in Consiglio Comunale è causa dei numerosi rinvii che sono stati proposti ed approvati da parte degli stessi Consiglieri di Opposizione promotori dell'atto ispettivo. Evidenzia, altresì, che con il rinvio dell'argomento inserito al punto 3 dell'ordine del giorno sul made in Italy agroalimentare, essi hanno fatto un danno non all'Amministrazione Comunale, ma all'agricoltura siciliana.

Il **Consigliere Favata**, chiesta ed ottenuta la parola, afferma di non condividere le affermazioni del Presidente del Consiglio sulla irresponsabilità dei comportamenti dei Consiglieri di Opposizione che si sono allontanati dall'aula, ribadendo che, a suo parere, sussistono dei ritardi da imputare alla struttura comunale nell'istruttoria del debito fuori bilancio di cui si discute. Evidenzia altresì che dei ritardi sussistono nella predisposizione dei verbali delle sedute consiliari già concluse.

Esce il Consigliere Favata. Presenti 5.

Il **Presidente del Consiglio**, considerato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di deliberazione in esame.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:


Presenti	05
Votanti	04
Favorevoli	04 (Bordenga, Scarlata G., Ricottone, Plumeri M.,
Contrari	--
Astenuti	01 (Scarlata M.)

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione in esame.

Il **Presidente del Consiglio**, constatata la presenza in aula di solo n. 5 Consiglieri su n. 12 Consiglieri assegnati e dato atto che l'approvazione della immediata eseguibilità della proposta di deliberazione testè approvata necessiterebbe del voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, non sottopone a votazione l'immediata eseguibilità, risultando non presente in aula il quorum strutturale.

Il Presidente del Consiglio, esauriti i punti all'ordine del giorno, scioglie la seduta, essendo le ore 20,00.



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 10 DEL 11 APR. 2014

**OGGETTO: Contenzioso Comune di Villalba/ Bulgarella Lorenzo.
Riconoscimento ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. del
debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1061/13 del 10 maggio
2013 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo.**

**Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale predisposta dal Segretario
Comunale in funzione di Responsabile dell'Area Amministrativa.**

PREMESSO CHE con ricorso notificato al Comune di Villalba, nella persona del Commissario Straordinario Liquidatore, il 15 settembre 2000, acquisito in pari data al protocollo generale dell'ente al n. 4234, e depositato dinanzi al TAR Sicilia, sede di Palermo, l'11 ottobre successivo, il Dott. Lorenzo Bulgarella esponeva di aver prestato servizio presso il Comune di Villalba come Segretario Comunale dal 13 gennaio 1988 al 27 maggio 1993 e di avere maturato il diritto alla corresponsione della somma di £ 6.153.564, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino al soddisfo, con riguardo ai seguenti emolumenti:

- 1) diritti di rogito relativi agli anni 1992 e 1993;
- 2) indennità per missione al Tribunale di Caltanissetta il 20 ottobre 1993 per £ 92.120;
- 3) gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute della Commissione elettorale comunale per il periodo aprile 1992 – maggio 1993 per complessive £ 1.997.480;
- 4) compenso per lavoro straordinario per l'effettuazione di n. 32 ore dal 4.12.1992 al 27.05.1993 per £ 703.104 e di n. 90 ore dal settembre 92 al maggio 1993 per £ 1.997.480;
- 5) compenso per la formulazione di quattro graduatorie di merito di concorsi, pari a £ 603.000 per ciascuno e quindi per complessive £ 2.452.000, cui il ricorrente aveva provveduto ai sensi dell'art. 7 legge regionale 2/1988:
 - un posto di operaio Comune;
 - un posto di autista netturbino;
 - un posto di dattilografo;
 - un posto di applicato di segreteria;

DATO ATTO che il Commissario Straordinario presso il Comune di Villalba si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato che richiedeva agli Uffici del Comune un circostanziato rapporto, affinché potesse tempestivamente provvedersi alla difesa dell'ente locale;

DATO ATTO, altresì, che il Comune di Villalba, con nota prot. 4947 del 23 ottobre 2000, rimetteva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato il fascicolo del contenzioso instauratosi innanzi al Giudice del Lavoro, a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo emesso in favore del Dott. Bulgarella a carico del Comune di Villalba, e conclusosi con sentenza del 20.11.1996 nella quale il giudice adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e compensava le spese;

CONSIDERATO che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione di Palermo il 10 maggio 2013 si pronunciava, sul ricorso sopra emarginato, con la sentenza n.

1061/2013 dichiarando preliminarmente la cessazione della materia del contendere con riferimento all'indennità richiesta dal Dott. Bulgarella Lorenzo per la missione effettuata presso il Tribunale di Caltanissetta, considerato che nelle more del giudizio l'ente locale aveva proceduto al relativo pagamento;

ATTESO che il Tribunale Amministrativo Regionale, con la sentenza sopra emarginata n. 1061/2013 del 10 maggio 2013, riconosceva, altresì, la fondatezza del gravame con riferimento alle altre pretese retributive avanzate dal dr. Lorenzo Bulgarella, condannando il Comune al pagamento dei seguenti compensi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino al soddisfo:

1) diritti di rogito relativi agli anni 1992 e 1993;

2) gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute della Commissione elettorale comunale per il periodo aprile 1992 – maggio 1993;

3) compenso per n. 32 ore di lavoro straordinario relative al periodo dal dicembre 1992 al maggio 1993;

4) compenso per la formulazione di quattro graduatorie di merito di concorsi.

ATTESO, altresì, che il Tribunale Amministrativo Regionale, con la sentenza sopra emarginata n. 1061/2013 del 10 maggio 2013, condannava il Comune di Villalba al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori se ed in quanto dovuti per legge;

DATO ATTO che il Tribunale Amministrativo Regionale, con la sentenza sopra emarginata n. 1061/2013 del 10 maggio 2013, lasciava a carico dell'ente locale l'onere della esatta quantificazione degli emolumenti da corrispondere al Dr. Lorenzo Bulgarella;

CONSTATATO CHE per l'esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Sicilia n. 1061/2013, munita di formula esecutiva in data 12 giugno 2013, notificata in data 9 luglio 2013 ed acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 3032, il Dott. Lorenzo Bulgarella presentava innanzi allo stesso Giudice ricorso per ottemperanza;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere alla esatta quantificazione degli emolumenti al cui pagamento il Comune di Villalba è stato condannato con la sentenza Tribunale Amministrativo Regionale n. 1061/2013;

VISTA la nota prot. 2209 del 21 aprile 1994, nella quale il Sindaco Biagio Plumeri riconosceva la debenza di taluni degli emolumenti, oggetto del ricorso proposto dal Dott. Lorenzo Bulgarella, ed in particolare:

- diritti di segreteria relativi per l'importo di £ 110.000 alla stipula del contratto n. 12 di repertorio del 20.05.1993 e per l'importo di £ 254.000 ad un residuo dei diritti dovuti per l'anno 1992 con riferimento all'atto n. 13 del 27.01.1993;

- compenso per n. 32 ore di lavoro straordinario effettuato per l'assistenza agli organi collegiali del Comune di Villalba dal 4.12.1992 al 27.5.1993 per £ 703.104;

- gettoni di presenza per la partecipazione a n. 30 sedute della Commissione Elettorale Circondariale per il periodo aprile 1992 – maggio 1993 per £ 544.000;

DATO ATTO che il Segretario Comunale Dott. Lorenzo Bulgarella ha proceduto a formulare, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 2/1988 come modificata ed integrata con Legge Regionale 21/1988, le graduatorie di merito dei seguenti concorsi:

- un posto di autista e netturbino, approvata dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 71 del 29.09.1990;

- un posto di applicato di segreteria, come da verbale sottoscritto dal Segretario Comunale il 28 maggio 1990;

- un posto di dattilografo approvata dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 72 del 29.09.1990;

- un posto di operaio approvata dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 66 del 23.09.1989;

CONSIDERATO che, secondo unanimi arresti giurisprudenziali in ordine alla normativa all'epoca vigente, l'attività posta in essere dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 7, comma 7, della Legge Regionale Siciliana n. 2/1988 per la formazione, nella qualità di funzionario di qualifica più elevata dell'ente, delle graduatorie dei concorsi per la copertura di posti di qualifica funzionale fino alla quarta, costituisce attività analoga a quella propria di una Commissione di concorso per titoli, così escludendo che siffatta attività possa rimanere non remunerata ed individuando il relativo parametro retributivo nell'art. 8, comma 3, della stessa Legge Regionale n. 2/1988 per i componenti delle commissioni regionali di concorso (cfr. TAR Palermo, Sez. I, 15 giugno 1994, n. 419);

VISTO il Decreto dell'Assessorato alla Presidenza n. 17199 del 29.12.1989 che contiene, tra le altre, delle disposizioni in materia di compensi dei componenti delle commissioni di concorso;

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce di quanto evidenziato ai punti precedenti, quantificare gli importi da corrispondere al Dott. Lorenzo Bulgarella in ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale n. 1061/2013 come da seguente prospetto:

CAUSALE	IMPORTO	IMPORTO comprensivo di interessi e rivalutazione
Residuo diritti di rogito relativi agli anni 1992 e 1993	£ 110.360 pari ad € 57,00 £ 251.025 pari ad € 129,64 per un importo di € 186,64	€ 492,81
gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute della commissione elettorale comunale per il periodo aprile 1992 – maggio 1993	£ 544.500,00 pari ad € 281,21	€ 742,54
straordinario relativo al periodo settembre 1992 – maggio 1993 – 32 ore straordinario	£ 703.104 pari ad € 363,12	€ 962,69
compenso per formulazione		

graduatorie concorsi	£ 2.452.000 pari ad € 1.266,36	€ 3.919,75
spese legali	€ 1.500,00 più IVA al 22% per € 330,00 più CPA al 4% per € 73,20 per un totale di € 1.903,20	€ 1.903,20
TOTALE		€ 8.020,99

DATO ATTO che il Comune di Villalba, con nota prot. 1500 del 25.03.2014, comunicava la quantificazione sopra effettuata al Dott. Lorenzo Bulgarella ed al suo legale di fiducia, avv. Giuseppe Cusumano, perché manifestassero volontà adesiva sugli importi da corrispondere al ricorrente;

CONSTATATO CHE, con nota del giorno 1 aprile 2014, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 1639, il Dott. Lorenzo Bulgarella e l'Avv. Giuseppe Cusumano riscontravano la missiva dell'ente locale, rappresentando la disponibilità ad accettare la somma di € 8.020,99 per i crediti riconosciuti in favore del ricorrente dalla sentenza del TAR Palermo n. 1061/13 del 10 maggio 2013, alla esclusiva condizione che il pagamento avvenga in un'unica soluzione entro la data del 30 aprile 2014, rinunciando in tal caso al recupero dell'integrale credito riconosciuto dalla sentenza, incluso quello per le ore 90 ore di straordinario, e delle spese per il giudizio di ottemperanza;

CONSTATATO che, per quanto detto al punto precedente, occorre finanziare la predetta somma di € 8.020,99, a valere sul redigendo bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

CONSIDERATO che l'art. 194, comma 1, lettera a), del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, reca disposizioni circa il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti tra l'altro da sentenze esecutive;

DATO ATTO che sono sentenze atte a dar luogo ad un processo di esecuzione le sentenze di condanna passate in giudicato, nonché a seguito delle novità introdotte dalla L. 353/1990, le sentenze di condanna emesse in primo o secondo grado, salva la facoltà per il giudice d'appello di sospendere, su istanza di parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata;

DATO ATTO che il debito in argomento di € 8.020,99 è ascrivibile alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, stante che trattasi di debito derivante da sentenza esecutiva;

CONSIDERATO che la Corte dei Conti, con un indirizzo giurisprudenziale ormai unanime, ha chiarito che le sentenze esecutive si distinguono nettamente da tutte le altre ipotesi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio previste dall'art. 194 TUEL per il fatto che il debito si impone ex se in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale ed indipendentemente dal riconoscimento della sua legittimità che è implicita nella fonte dalla quale il provvedimento promana (cfr. deliberazione Corte dei Conti – sezione regionale Friuli Venezia Giulia n. 6/2006);

CONSIDERATO, altresì, che l'ipotesi di debito fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a), del T.U.E.L. presenta delle peculiarità in merito alla possibilità di apprezzamento discrezionale del Consiglio, vista la loro stessa natura di debiti conseguenti a provvedimenti giurisdizionali esecutivi, e che nella fattispecie il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

ACCERTATO che, per i debiti fuori bilancio derivanti da sentenza, è riconosciuta al Consiglio Comunale una mera funzione ricognitiva, di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio;

VISTO il combinato disposto degli artt. 193, comma 3, e 194, comma 3, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede che per il finanziamento dei debiti fuori bilancio "possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili";

RITENUTO, pertanto, che il superiore importo può essere riconosciuto come debito fuori bilancio ai sensi del citato art. 194, co. 1, lett. a), del vigente TUEL e che il mancato riconoscimento dello stesso procurerebbe all'Ente ulteriori danni patrimoniali con aggravio di spese legali ed interessi;

RILEVATO che la spesa conseguente al riconoscimento del debito, quantificato in complessivi € 8.020,99 viene finanziata con le somme disponibili di cui all'intervento 1.01.02.08 (Cap. 300 –Finanziamento dei debiti fuori bilancio) del redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2014, il cui termine di approvazione è stato differito al 30.4.2014, come da Decreto del Ministro dell'Interno 13.2.2014;

DATO ATTO che la presente proposta è stata redatta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 194 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i.;


Per tutte le motivazioni fin qui esposte,

PROPONE


- di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 la legittimità del debito fuori bilancio ammontante a € 8.020,99, come indicato nella sentenza n. 1061/2013 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo il 23 aprile 2013 e depositata in cancelleria il 10 maggio 2013;

- di finanziare il debito quantificato in € 8.020,99 con le somme disponibili di cui all'intervento 1.01.02.08 (Cap. 300 - Finanziamento dei debiti fuori bilancio) del redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2014, il cui termine di approvazione è stato differito al 30.4.2014, come da Decreto del Ministro dell'Interno 13.2.2014;
- di dare atto che alla successiva liquidazione provvederà il Responsabile dell'Area Amministrativa con apposito provvedimento;
- di trasmettere il presente atto ai sensi dell'art. 23, comma 5, n. L. 289/2002 alla Sezione regionale della Corte dei Conti;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, stante l'urgenza con la quale deve procedersi al pagamento, allo scopo di evitare maggiori danni all'Ente.

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta su iniziativa del Sindaco

IL SINDACO


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Donatino Nicotri


PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 10/04/2014

Il Responsabile dell'Area 
Donatino Nicotri


PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO


Villalba, li 11/04/2014

Il Responsabile dell'Area 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della L. 08.06.1990, n. 142, comma 5, come recepita con L.R. 11.12.1991, n. 48, si attesta la copertura finanziaria derivante dall'adozione della proposta di deliberazione sopra descritta e che la spesa sarà imputata al capitolo n. 300/1 - 1.01.02.08 del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 denominato 300/ Imp. Prov. n° 68 per l'importo di € 8.020,99

Villalba, li 11/04/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario 


22/04/2014

Da "massimobellomo" <massimobellomo@arubapec.it>
A "Comune di Villalba protocollo" <protocollo@pec.comune.villalba.ci.it>
Data martedì 22 aprile 2014 - 10:38

Parere del Revisore sul debito fuori bilancio Bulgarella Lorenzo

Allegato(i)

Parere del Revisore sul debito fuori bilancio Bulgarella.pdf (218 Kb) *Vie MAIL AL SEGR. 22-04-12*





COMUNE DI VILLALBA

C.A.P. 93010

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

----- * -----

Il Revisore Unico dei Conti

PREMESSO

- che in data 15/04/2014 al sottoscritto Revisore Unico dei Conti è stata trasmessa tramite fax la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente quale oggetto: **“Contenzioso Comune di Villalba/Bulgarella Lorenzo. Riconoscimento ai sensi dell’art. 194 comma 1, lett a) del T.U.E.L. del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1061/13 del 10 maggio 2013 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo”**;
- che in data 15/04/2014 e 16/04/2014 l’Amministrazione ha trasmesso al Revisore dei conti l’ulteriore documentazione necessaria al fine di valutare il contenuto del dispositivo giudiziario, nonché il computo degli importi da corrispondere;

ESAMINATA

- la superiore proposta di delibera;
- il visto di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area competente;
- il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
- la documentazione allegata;

SI PRENDE ATTO

del contenuto della proposta di delibera di C.C. e si esprime parere favorevole raccomandando:

- 1) al Responsabile dell’Area Finanziaria di asseverare preventivamente all’approvazione dell’atto la sua copertura finanziaria, come indicato nella proposta di delibera, con il redigendo bilancio previsionale 2014 con l’intervento 1.01.02.08 del cap. 300;
- 2) all’amministrazione di osservare l’obbligo di legge di trasmissione dell’atto deliberativo alla Corte dei Conti, dandone comunicazione a questo Organo di controllo.

Caltanissetta 22 aprile 2014

Il Revisore Unico dei Conti
Dr. Massimo Bellomo

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ing. Salvatore Bordenga

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li 30/04/2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Concettina Nicosia
Concettina Nicosia

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ e registrata al n. _____ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia